

Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

RELAZIONE
della Giunta
al rendiconto della gestione 2020

Sommario

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1 - CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI	4
2 - PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO	5
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	5
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO	8
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA	12
GESTIONE DELLA COMPETENZA NEL QUINQUENNIO.....	13
GESTIONE DEI RESIDUI NEL QUINQUENNIO	16
RESIDUI SUDDIVISI PER ANZIANITÀ	18
GESTIONE DELLA COMPETENZA	18
IL BILANCIO CORRENTE: CONSIDERAZIONI GENERALI.....	20
BILANCIO INVESTIMENTI: CONSIDERAZIONI GENERALI.....	24
LIVELLO DI INDEBITAMENTO	26
IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	28
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	30
3 - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE	32
4 - SALDO DI CASSA ED ANTICIPAZIONI DI CASSA	33
6 - L'ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE	36
7 e 8 - ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI e PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE	36
9 - GLI ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA	38
10 - ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI ..	38
11 - ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVENTI	38
12 - RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALE	38
13 - ALTRE INFORMAZIONI	41
I SERVIZI EROGATI.....	41
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.....	44
14 - ELEMENTI RICHIESTI DALL'ART. 230 TUEL - SITUAZIONE PATRIMONIALE REDATTA CON MODALITÀ SEMPLIFICATE	45

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Articolo 227 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Articolo 11 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

La presente relazione è redatta ai sensi del Testo unico D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., del D.Lgs. 23.06.2011 n°118 e del Regolamento di contabilità.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame e approvazione del Consiglio Comunale il rendiconto della gestione 2020 ed annessi allegati.

Il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 è corredato della presente "Relazione illustrativa al rendiconto della gestione".

La relazione al rendiconto della gestione esprimono le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziano i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzano inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 che la Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, è composto, secondo quanto stabilito dall' articolo 227, comma 1, del TUEL, da:

1. Conto del Bilancio,
2. Conto del Patrimonio

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori di cui all'articolo 11 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011:

- Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- Il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- La tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- La tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- Il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

- Per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- Per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- Il prospetto dei dati SIOPE;
- L'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- L'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- La relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dall'articolo 151, comma 6 del TUEL;
- La relazione del collegio dei revisori dei conti;

Sono inoltre allegati i documenti previsti dall'articolo 227, comma 5, del TUEL:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Si da atto che l'Ente si riserva di rinviare la contabilità economico patrimoniale come meglio specificato al paragrafo 15.

1 - CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2020 mantenendo a residuo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2020 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto.

Per i residui attivi si sono mantenuti a residuo le somme accertate in ossequio ai principi contabili, accantonando nell'avanzo di amministrazione il fondo crediti di dubbia e difficile, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da eventuali stralci futuri di crediti.

2 - PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

Di seguito si propone una lettura sistematica delle principali voci di bilancio di entrata e spesa tratte dal conto del bilancio dell'ente.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione complessivo (colonna "Totale") riportato in fondo alla tabella (riga "Composizione del risultato") è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso. Il dato contabile può mostrare un avanzo (+) o riportare, in alternativa, un disavanzo (-). Si tratta, come affermazione di principio e senza addentrarsi negli aspetti prettamente tecnici dei diversi concetti di "competenza" attribuiti alle due contabilità, dell'equivalente pubblico di quello che nel privato è il risultato del bilancio annuale, che può terminare infatti in utile (+) o perdita (-).

Ritornando al contenuto della tabella, il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui, a cui corrispondono due distinte colonne del prospetto. Il fondo finale di cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio, e sottraendo poi i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse proprie di questo anno finanziario (riscossioni e pagamenti in C/competenza), come pure le operazioni che hanno invece utilizzato anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).

Come conseguenza di quanto appena detto, anche l'avanzo o il disavanzo riportato nell'ultima riga (colonna "Totale") è composto da due distinte componenti, e precisamente il risultato della gestione dei residui (colonna "Residui") e il risultato della gestione di competenza (colonna "Competenza"). Un esito finale positivo (avanzo) della gestione di competenza sta ad indicare che il comune ha accertato, durante l'anno preso in esame, un volume di entrate superiore all'ammontare complessivo delle spese impegnate. Si è pertanto prodotto un risparmio. Un risultato di segno opposto (disavanzo) indica invece che l'ente ha dovuto impegnare nel corso dell'esercizio una quantità di risorse superiore alle disponibilità esistenti. In questo secondo caso, se il risultato di amministrazione globale risulta comunque positivo (colonna "Totale"), questo sta ad indicare che l'Amministrazione ha dovuto utilizzare nel corso dell'esercizio anche risorse che erano il frutto di economie di precedenti esercizi. Infine, ove il prospetto successivo evidenzia un saldo positivo in sede di quantificazione del risultato di amministrazione per l'esercizio 2019 ed in sede di distribuzione (utilizzo) il medesimo diviene negativo per le fattispecie enunciate nell'articolo 14 comma 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, tale risultato trova qualificazione di disavanzo tecnico recuperabile secondo la le tempistiche proprie dell'articolo 3 comma 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 così come novellato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.744.680,72
RISCOSSIONI	(+)	137.480,77	1.961.604,12	2.099.084,89
PAGAMENTI	(-)	472.447,91	2.056.946,53	2.529.394,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.314.371,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.314.371,17
RESIDUI ATTIVI	(+)	250.130,26	671.726,71	921.856,97
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	815.997,18	779.110,91	1.595.108,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			92.018,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO	(-)			2.089.036,87

CAPITALE			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)		1.460.064,51

All'interno del calcolo del risultato di amministrazione viene evidenziato il Fondo pluriennale vincolato sia di natura corrente che in conto capitale. Tale posta ha il compito di garantire la copertura finanziaria alle spese sorte negli esercizi precedenti, ove trovano completo finanziamento, ed imputate per esigibilità agli esercizi futuri. Di seguito si propone la tabella di quantificazione e distribuzione del risultato di amministrazione per l'anno 2020:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	54.160,65
Altri accantonamenti	20.829,69
Totale parte accantonata (B)	74.990,34
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata	910.192,39
Totale parte destinata(D)	910.192,39
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	474.881,78

Come si evince dal presentato prospetto, il Comune ha ottenuto dall'esercizio finanziario un risultato di amministrazione pari ad € 1.460.064,51 A).

B) PARTE ACCANTONATA

Per l'analisi della composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità si rinvia al paragrafo dedicato. Si precisa in questa sede che viene accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 un FCDE pari a euro 54.160,65.

Per la restante parte viene accantonata la somma di € 829,69 da destinare a indennità di fine mandato del Sindaco.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente. In occasione della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il

fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una *"significativa probabilità di soccombenza"*.

È previsto un accantonamento per l'esercizio 2020 pari a € 20.000,00 relativo a un contenzioso in essere;

Inoltre, al 31 dicembre 2020 non si registrano passività potenziali.

C) PARTE VINCOLATA

Non vengono accantonate somme nella parte vincolata, in quanto, nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha provveduto ad utilizzare tutta la quota relativa all'anno precedente, per € 618.562,37 relativa a vincoli derivanti da trasferimenti, e nel corso dell'esercizio medesimo ha provveduto ad impegnare totalmente tutte le risorse vincolate derivanti da trasferimenti avviando tutte le procedure entro il termine del 31 dicembre.

Per la precisione trattasi di euro 468.562,37 derivanti da trasferimenti della Regione Sardegna per la Rifunzionalizzazione del patrimonio dell'Ente ed euro 150.000,00, per lavori di ampliamento del cimitero comunale, vincolo formalmente attribuito dall'Ente.

D) PARTE DESTINATA

Al 31.12.2020 sono state calcolate quote destinate pari a € 910.192,39, come si desume dall'allegato a/3) del Rendiconto della gestione 2020.

Prudenzialmente si consiglia un utilizzo minimo dell'Avanzo di amministrazione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO

L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e dei residui passivi, dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora saldati, ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione dove l'esercizio corrente è influenzato da decisioni non discrezionali del comune.

Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o sceglie, di sua iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri esercizi. In questi casi, l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell'ente, come nel caso della scelta di applicare l'avanzo di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei disavanzi registrati in esercizi pregressi.

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, "l'eventuale avanzo di amministrazione (..) può essere utilizzato:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la

prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate dalla norma.

L'analisi dei dati quinquennali sul grado di utilizzo dell'avanzo o sulla copertura dell'eventuale disavanzo, riportata nel primo prospetto, fornisce un'informazione attendibile sugli effetti prodotti dalle gestioni precedenti sugli esercizi immediatamente successivi. In particolare, la concreta disponibilità di un avanzo di amministrazione ha effetti diretti sul dimensionamento delle uscite; si tratta, infatti, di una risorsa di natura straordinaria che tende ad aumentare provvisoriamente la capacità di spesa corrente o di parte investimento. Questo comporta che almeno in partenza, il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui c'è stata l'espansione della spesa per la disponibilità di un avanzo dovrà fare a meno di questa entrata "una tantum" ed essere dimensionato senza fare affidamento sul possibile nuovo avanzo di corso di formazione (avanzo presunto). L'avanzo di amministrazione, per diventare una risorsa di entrata effettivamente "spendibile", deve essere prima quantificato e poi approvato in modo formale dal consiglio comunale.

Le considerazioni appena formulate portano ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato ad espandere la spesa corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione della spesa corrente sulle risorse correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità tendenziale del bilancio. In quest'ultimo caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di precedenti esercizi che hanno prodotto l'avanzo sono state costantemente destinate a coprire esigenze di spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del comune), con il consolidamento di questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un tipo di uscita che è invece ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità.

In circostanze diverse, il ripetersi di chiusure in disavanzo sono il sicuro sintomo dell'aggravarsi della situazione che può, se non fronteggiata tempestivamente e con mezzi adeguati, portare progressivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto. In questo caso eccezionale, non si tratta più di ripianare una condizione di temporanea eccedenza delle uscite rispetto alle entrate (disavanzo occasionale) ma di fronteggiare una costante necessità di spesa che non trova più, nelle entrate di

natura ordinaria, una fonte adeguata di mezzi di sostentamento. Il comune si trova a vivere costantemente al di sopra delle proprie possibilità e non è più in condizione di ridimensionare il proprio fabbisogno. Il deficit non è più occasionale ma sta diventando strutturale.

La tabella riportata nella pagina mostra l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal comune nell'ultimo quinquennio. Questo dato globale, che fa pertanto riferimento sia alla gestione di competenza che a quella dei residui, può indicare, in ciascuno degli anni che compongono l'intervallo di tempo considerato (colonne), sia un avanzo (+) che un disavanzo (-).

La visione simultanea di un arco temporale così vasto permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del comune. Queste notizie, seppure molto utili in fase di primo approccio al problema, sono insufficienti per individuare quali sono stati i diversi fattori che hanno contribuito a produrre il saldo finale.

Un risultato positivo conseguito in un esercizio, infatti, potrebbe derivare dalla somma di un disavanzo della gestione di competenza e di un avanzo della gestione dei residui. In altri termini, anche se il risultato numerico è identico, non è la stessa cosa avere finanziato le spese dell'esercizio con le risorse reperite in quello specifico anno, e l'aver raggiunto il medesimo risultato impiegando però anche le economie maturate in anni precedenti. Nel primo caso, il fabbisogno di spesa è stato fronteggiato con i mezzi dell'esercizio (avanzo della gestione di competenza) mentre nel secondo si è dovuto dare fondo alle riserve accumulate in anni precedenti (disavanzo della gestione di competenza neutralizzato dall'avanzo prodotto della gestione dei residui).

A parità di risultato quindi, due circostanze così diverse spostano il giudizio sulla gestione in direzioni diametralmente opposte, con la conseguenza che l'analisi dovrà pertanto interessare anche le singole componenti del risultato finale: la gestione dei residui e quella della competenza. Questo tipo di notizie non sono però ancora rilevabili con la semplice osservazione del successivo prospetto ma diventeranno invece disponibili con l'analisi sviluppata nelle tabelle seguenti, dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e quella della competenza.

Il presente quadro può invece diventare un indicatore attendibile sullo stato di salute generale delle finanze comunali e soprattutto delineare il margine di manovra di cui l'ente può ancora disporre. A queste conclusioni si può pervenire osservando l'andamento tendenziale del risultato complessivo di

amministrazione (dati in euro).

Di seguito si propone un'analisi tabellare del risultato di amministrazione lordo nell'ultimo quinquennio:

		2016	2017	2018	2019	2020
Fondo di cassa iniziale	(+)	2.999.342,72	3.175.113,27	3.177.832,53	4.163.846,82	4.744.680,72
Riscossioni	(+)	1.845.536,18	1.529.726,45	2.946.297,17	2.789.936,19	2.099.084,89
Pagamenti	(-)	1.669.765,63	1.527.007,19	1.960.282,88	2.209.102,29	2.529.394,44
Fondo di cassa finale		3.175.113,27	3.177.832,53	4.163.846,82	4.744.680,72	4.314.371,17
Residui attivi	(+)	1.147.797,33	638.077,57	705.136,15	455.483,46	921.856,97
Residui passivi	(-)	1.803.258,78	1.379.458,55	1.359.243,25	1.367.966,88	1.595.108,09
Risultato contabile		2.519.651,82	2.436.451,55	3.509.739,72	3.832.197,30	3.641.120,05
Fondo Pluriennale Vincolato	(-)	920.806,85	550.759,46	958.990,57	1.690.023,78	2.181.055,54
A) Risultato di amministrazione lordo		1.598.844,97	1.885.692,09	2.550.749,15	2.142.173,52	1.460.064,51
B) Parte accantonata		26.803,76	33.476,55	36.933,16	35.942,08	74.990,34
C) Parte vincolata		114.627,60	114.627,60	781.101,50	618.562,37	0,00
D) Parte destinata a investimenti		1.422.340,00	1.683.480,00	0,00	822.382,20	910.192,39
E) Parte disponibile		35.073,61	54.107,94	1.732.714,49	665.286,87	474.881,78

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza dell'esercizio, oltre all'eventuale eccedenza o la possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..) rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.314.371,17	

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	61.275,61
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)	1.597.784,89
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	13.340,81
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.415.188,29
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	92.018,67
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	19.101,85
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		146.092,50
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
I) Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente	(+)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O) Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		146.092,50
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	849.249,37
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	1.628.748,17
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	732.093,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	13.340,81
I) Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	1.098.314,61
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.089.036,87
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		9.398,50
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		155.491,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		

GESTIONE DELLA COMPETENZA NEL QUINQUENNIO

La gestione dei residui è solo uno dei due fattori che incidono nella formazione del risultato complessivo di amministrazione. Il secondo elemento, e cioè il risultato della competenza, riveste un'importanza di gran lunga maggiore perché mostra la capacità dell'ente di gestire l'organizzazione

comunale mantenendo comunque il necessario equilibrio tra il fabbisogno di spesa (uscite) e il volume di risorse effettivamente reperite (entrate).

Questo bilanciamento tra entrate (accertamenti) e uscite (impegni) di competenza di un unico esercizio va poi mantenuto, se possibile, anche nel tempo. Solo la presenza di un equilibrio duraturo, infatti, evita la pressione sugli equilibri di bilancio.

In sintonia con quanto appena descritto, il prospetto di fondo pagina successiva riporta l'andamento storico del risultato della gestione di competenza (avanzo o disavanzo) conseguito nell'ultimo quinquennio. Si tratta di una tabella da cui vengono tratte le indicazioni sintetiche più importanti sull'andamento finanziario del comune, in una visione che va ad abbracciare il medio periodo (andamento tendenziale).

È la gestione della competenza, infatti, che consente di identificare come, e in quale misura, sono state utilizzate le risorse dell'esercizio. La valutazione che può essere fatta sull'evoluzione nel tempo degli avanzi o disavanzi deve essere messa in rapporto con la dimensione del bilancio comunale (valutazione su una grandezza relativa). Un avanzo delle stesse dimensioni, infatti, può sembrare piuttosto contenuto se rapportato alle dimensioni finanziarie di un grande comune ma apparire poi del tutto eccessivo se raffrontato al volume di entrate di un piccolo ente. Non è l'importo dell'avanzo o del disavanzo che conta, ma il rapporto percentuale con il totale delle entrate comunali.

Il risultato della gestione di competenza può essere influenzato da molteplici fattori, elementi che riguardano sia le entrate che le uscite. La presenza di maggiori o minori accertamenti, ad esempio, dipende dalla precisione con cui erano state previste le entrate stanziare in bilancio, ma allo stesso tempo, può anche essere il frutto di eventi difficilmente prevedibili, come la mancata concessione di contributi in C/capitale o in C/gestione richiesti ad altri enti pubblici o il venire meno di finanziamenti erogati direttamente dallo Stato. Nel versante della uscite, invece, oltre al comprensibile problema connesso con l'oggettiva difficoltà di prevedere con grande precisione il fabbisogno di spesa di un intero esercizio, l'esito di questo comparto può dipendere anche dal verificarsi di eventi di fine anno gestibili solo in parte, come la necessità di impegnare somme per procedure di gara in corso di

espletamento oppure la difficoltà di impegnare talune spese per l'impossibilità giuridica di effettuare variazioni di bilancio nell'ultimo mese dell'esercizio.

Tutti gli importi riportati nella tabella sono espressi in euro, mentre l'ultima riga (Avanzo/Disavanzo) mostra l'andamento storico del risultato della gestione di competenza, ripreso poi in forma grafica successivamente:

		2016	2017	2018	2019
Riscossioni	(+)	1.544.559,64	1.248.981,36	2.654.604,71	2.380.318,87
Pagamenti	(-)	1.165.209,23	1.027.421,70	1.294.835,83	1.612.681,67
Differenza	(A)	379.350,41	221.559,66	1.359.768,88	767.637,20
Residui attivi	(+)	939.740,59	417.880,73	391.261,73	160.069,84
Residui passivi	(-)	1.017.900,54	709.090,62	734.726,66	629.765,54
Differenza	(B)	-78.159,95	-291.209,89	-343.464,93	-469.695,70
Saldo Contabile		301.190,46	-69.650,23	1.016.303,95	297.941,50
FPV entrata	(+)	599.748,14	920.806,85	550.759,46	958.990,57
FPV spesa	(-)	920.806,85	550.759,46	958.990,57	1.690.023,78
Differenza	(C)	-321.058,71	370.047,39	-408.231,11	-731.033,21
Utilizzo avanzo di amministrazione	(D)	163.748,59	30.000,00	229.731,32	609.747,72
Avanzo (+) o disavanzo (-) (A+B+C+D)		143.880,34	330.397,16	837.804,16	176.656,01

Il risultato delle seguenti tabelle rappresenta la combinazione di due distinti risultati:

- uno riferito alla gestione di competenza
- uno riferito alla gestione dei residui.

Il risultato contabile della gestione di competenza è dato dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso esprime in caso di valore positivo il risparmio di risorse generato dalle somme previste nel bilancio di previsione, mentre in caso di valore negativo indica che la gestione di competenza è stata caratterizzata da un livello di spesa effettuata superiore alle entrate realizzate.

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA 2020		
Riscossioni	(+)	1.961.604,12
Pagamenti	(-)	2.056.946,53
Differenza	(A)	-95.342,41
Residui attivi	(+)	671.726,71
Residui passivi	(-)	779.110,91
Differenza	(B)	-107.384,20
Saldo contabile		-202.726,61
FPV entrata	(+)	1.690.023,78
FPV spesa	(-)	2.181.055,54
Differenza	(C)	-491.031,76

Utilizzo avanzo di amministrazione	(D)	849.249,37
Avanzo (+) o disavanzo (-) (A+B+C+D)		
		155.491,00

I residui, a seguito di riaccertamento ordinario hanno subito le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Cancellati	Da riportare
Residui attivi	455.483,46	137.480,77	67.872,43	250.130,26
Residui passivi	1.367.966,88	472.447,91	79.521,79	815.997,18

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 2020	
GESTIONE DI COMPETENZA	2020
Saldo gestione di competenza	155.491,00
Saldo gestione di competenza	155.491,00
GESTIONE DEI RESIDUI	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	67.872,43
Minori residui passivi riaccertati (+)	79.521,79
SALDO GESTIONE RESIDUI	11.649,36
Riepilogo	
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA (A)	155.491,00
SALDO GESTIONE RESIDUI (B)	11.649,36
AVANZO NESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	849.249,37
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO (C)	1.292.924,15
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 (A+B+C)	1.460.064,51

GESTIONE DEI RESIDUI NEL QUINQUENNIO

L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato del risultato conseguito nella gestione di competenza e da quello rilevato nella gestione dei residui. Andando a concentrare l'attenzione solo su questo secondo aspetto, la tabella di pagina successiva riporta l'andamento del risultato riscontrato nel quinquennio dalla gestione dei residui. Il dato finale dell'avanzo o del disavanzo (ultima riga) è poi riproposto in forma grafica, dando così maggiore visibilità al fenomeno rilevato in termini numerici nella tabella.

Analizzando la gestione dei residui è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi). Un significativo rallentamento nella velocità di evasione dei residui attivi riduce il flusso di riscossioni in entrata, creando così una pressione sul livello della consistenza di cassa. Un'eccessiva durata nel tempo di pagamento dei

residui passivi, invece, può indicare la presenza di una gestione dei procedimenti di spesa non del tutto adeguata.

Il possibile disavanzo che può essere presente nella gestione dei residui di un esercizio è di solito prodotto dal venire meno di crediti (residui attivi) diventati prescritti, inesigibili, o dichiarati insussistenti, non compensati poi dalla contestuale eliminazione di residui passivi di pari entità. La presenza di una compensazione nell'eliminazione dei residui attivi e passivi si verifica quando l'accertamento è relativo a fondi "a specifica destinazione", e cioè risorse di entrata che possiedono un preciso vincolo di destinazione. In questo caso, il venire meno dell'accertamento di entrata deve essere accompagnato dalla concomitante cancellazione del corrispondente impegno di spesa.

Ritornando alla cancellazione di residui attivi per somme prive del vincolo di destinazione, il fenomeno è particolarmente importante quando l'eliminazione di crediti per importi molto elevati produce un disavanzo di amministrazione nella gestione dei residui che non è compensato dall'eventuale presenza di un avanzo della gestione di competenza. In tal caso, è il conto consuntivo complessivo a chiudere in passivo (disavanzo complessivo) ed il consiglio comunale deve prontamente intervenire per deliberare l'operazione di riequilibrio della gestione, un adempimento messo in atto per ripristinare immediatamente l'equilibrio generale di bilancio.

Tutti gli importi indicati nella successiva tabella sono espressi in euro. L'ultima riga riporta l'avanzo o il disavanzo della sola gestione dei residui.

		2016	2017	2018	2019	2020
Fondo di cassa iniziale	(+)	2.999.342,72	3.175.113,27	3.177.832,53	4.163.846,82	4.744.680,72
Riscossioni	(+)	300.976,54	280.745,09	291.692,46	409.617,32	137.480,77
Pagamenti	(-)	504.556,40	499.585,49	665.447,05	596.420,62	472.447,91
Saldo gestione cassa		2.795.762,86	2.956.272,87	2.804.077,94	3.977.043,52	4.409.713,58
Residui attivi	(+)	208.056,74	220.196,84	313.874,42	295.413,62	250.130,26
Residui passivi	(-)	785.358,24	670.367,93	624.516,59	738.201,34	815.997,18
Risultato contabile		2.218.461,36	2.506.101,78	2.493.435,77	3.534.255,80	3.843.846,66
Fondo pluriennale Vincolato	(-)	920.806,85	550.759,46	958.990,57	1.690.023,78	2.181.055,54
Avanzo (+) o disavanzo (-)		1.297.654,51	1.955.342,32	1.534.445,20	1.844.232,02	1.662.791,12

RESIDUI SUDDIVISI PER ANZIANITÀ

Residui attivi mantenuti per anzianità

Titolo	Descrizione	2020	2019	2018	2017	2016	Precedenti	Totale
1	Entrate correnti	49.036,17	6.622,12	15.397,92	12.803,10	3.687,16	18.583,75	106.130,22
2	Trasferimenti correnti	20.000,00	41.400,50	750,00	0,00	0,00	0,00	62.150,50
3	Entrate extratributarie	27.893,37	3.000,00	0,00	8.977,66	4.886,51	0,00	44.757,54
4	Entrate in c/capitale	574.637,17	25.000,00	0,00	0,00	67.865,54	40.050,00	707.552,71
9	Entrate c/terzi	160,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
Totale Generale		671.726,71	76.022,62	17.253,92	21.780,76	76.439,21	58.633,75	921.856,97

Residui passivi mantenuti per anzianità

Titolo	Descrizione	2020	2019	2018	2017	2016	Precedenti	Totale
1	Spese correnti	378.165,79	232.590,46	108.661,47	61.379,78	36.810,57	44.084,75	861.692,82
2	Spese in c/capitale	357.775,25	2.165,94	89.738,46	86.768,55	92.923,15	60.774,05	690.145,40
7	Spese c/terzi	43.169,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.269,87
Totale Generale		779.110,91	234.856,40	198.399,93	148.148,33	129.733,72	104.858,80	1.595.108,09

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione della sola competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza del medesimo esercizio (risultato della gestione). Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che l'ente locale ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse.

Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile, pertanto, che la rappresentazione iniziale di tipo sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a disaggregare le voci che costituiscono le componenti fondamentali degli equilibri finanziari interni.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere

quante e quali risorse siano state destinate rispettivamente:

- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
- Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto di terzi).

Ad inizio esercizio (Bilancio di previsione), queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano di norma una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte investimento con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva). In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette all'ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).

A fine esercizio (Rendiconto) la prospettiva cambia completamente, dato che non si tratta più di decidere come destinare le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi. Si va quindi a valutare l'impatto delle scelte di programmazione nella gestione effettiva dell'ente. In questa prospettiva, ritornando alle componenti del bilancio di competenza, la parte corrente dovrebbe chiudersi in avanzo, il bilancio investimenti in pareggio o in leggero avanzo, mentre il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei servizi per conto di terzi (partite di giro), di norma, continuerà ad essere in pareggio. Naturalmente, il verificarsi di eventi di natura straordinaria o difficilmente prevedibili può fare invece chiudere le singole gestioni non più in avanzo ma in disavanzo. Questo, per quanto si riferisce al risultato dei singoli raggruppamenti.

Una valutazione completamente diversa va invece fatta a livello complessivo, quando l'eventuale presenza di un disavanzo in uno o più comparti non è compensata dalla chiusura in avanzo degli altri. Se il risultato negativo è quindi presente anche a livello generale (chiusura del conto consuntivo complessivo in disavanzo), questa situazione richiederà l'apertura in tempi brevi della procedura obbligatoria di riequilibrio della gestione, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei a

ripristinare il pareggio. Si tratterà, pertanto, di fare rientrare le finanze comunali in equilibrio andando a coprire il disavanzo rilevato a rendiconto.

La tabella seguente riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle diverse componenti del bilancio di competenza. L'ultima riga, con la differenza tra gli accertamenti e gli impegni, mostra il risultato complessivo della gestione.

	ENTRATA	SPESA	SALDO
Corrente	1.597.784,89	1.415.188,29	182.596,60
Investimenti	732.093,25	1.098.314,61	-366.221,36
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Servizi conto terzi	303.452,69	303.452,69	0,00
Avanzo / Disavanzo applicato	849.249,37	0,00	849.249,37
FPV parte entrata e parte spesa	1.690.023,78	2.181.055,54	-491.031,76
Accensione / Rimborso prestiti	0,00	19.101,85	-19.101,85
	5.172.603,98	5.017.112,98	155.491,00

IL BILANCIO CORRENTE: CONSIDERAZIONI GENERALI

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, denominati "macroaggregati". Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni singolo programma, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi:

- Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (personale);
- Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime);
- Fornitura di servizi (prestazioni di servizi);
- Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di beni di terzi);
- Versamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- Concessione di contributi in C/gestione a terzi (trasferimenti);
- Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi);
- Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (ammortamenti);
- Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (oneri straordinari della gestione corrente).

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite, in contabilità, nelle missioni. Naturalmente, le spese correnti erano state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione e altri enti, e dalle entrate extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. È questo il caso dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, "può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti" (D.Lgs.267/00, art.187/2).

Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli oneri di urbanizzazione incassati dal comune per finanziare le manutenzioni ordinarie di infrastrutture di proprietà dell'ente e, qualora la legge lo consenta, anche gli altri tipi di spesa corrente. Quello appena descritto, è un altro caso di deroga al principio generale che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento alla copertura di interventi in C/capitale.

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al

finanziamento delle spese in C/capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti.

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio.

Il prospetto esposto nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza di risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili).

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato, alle spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria. L'ultima riga del prospetto mostra il risultato del bilancio corrente della sola competenza, riportato nella forma di avanzo (+) o di disavanzo (-). È solo il caso di ricordare che l'eventuale chiusura del bilancio corrente in disavanzo non comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto terminato in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio investimenti, Movimento di fondi e Servizi per conto di terzi) può avere, infatti, neutralizzato questa situazione inizialmente negativa.

Bilancio Corrente		Accertamenti	Impegni
AA	Avanzo applicato alla spesa corrente	0,00	
OOUU1	Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente	0,00	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	287.309,01	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.198.376,05	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	112.099,83	
Fondo Pluriennale Vincolato di Parte corrente		61.275,61	
		1.659.060,50	
TITOLO 1	Spese correnti		1.415.188,29
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte corrente		92.018,67

TITOLO 2	Trasferimenti in conto capitale	1.098.314,61
TITOLO 4	Rimborso prestiti	19.101,85
Disavanzo di amministrazione		0,00
		1.526.308,81
Risultato di parte corrente		132.751,69

BILANCIO INVESTIMENTI: CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui passivi. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul conto comunali durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo ed avrà pertanto effetti sull'esito del Bilancio corrente di ciascun rendiconto. Come anticipato, la decisione di espandere l'indebitamento non è neutrale sulle scelte di bilancio, e questo soprattutto perchè le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza dovranno essere finanziate con una contrazione della spesa corrente o, in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. A parte l'indebitamento, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

Dal successivo prospetto, che contiene il rendiconto del bilancio di parte investimento, sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che

costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

La successiva tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli interventi in conto capitale. Come per la parte corrente, è utile ricordare che anche nel versante degli investimenti l'eventuale chiusura del bilancio in C/capitale in disavanzo non comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto complessivo in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio corrente, Movimento fondi e Servizi conto terzi) può infatti contribuire a neutralizzare questa situazione inizialmente negativa. Tutti gli importi riportati sono espressi in euro.

Bilancio investimenti		Accertamenti	Impegni
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	732.093,25	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte investimenti	1.628.748,17	
	Avanzo applicato agli investimenti	849.249,37	
		3.210.090,79	
TITOLO 2	Spese in conto capitale		1.098.314,61
	Fondo Pluriennale Vincolato di Parte investimenti		2.089.036,87
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie		0,00
			3.187.351,48
Risultato di parte investimenti			22.739,17

LIVELLO DI INDEBITAMENTO

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del bilancio, dato che i bilanci futuri del comune dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. I prospetti che accompagnano la descrizione di questo importante argomento mostrano le dinamiche connesse con l'indebitamento sotto angolazioni diverse. I quadri di questa pagina evidenziano la politica d'indebitamento dell'ultimo esercizio, chiarendo se sia prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti (prima tabella), seguita poi dall'indicazione della consistenza finale del debito (seconda tabella). Il prospetto successivo (terza tabella) estenderà questa analisi all'intero quinquennio per rintracciare gli esercizi dove l'espansione del credito ha avuto la prevalenza sulla restituzione dei debiti.

È importante notare che l'operazione di consolidamento dei debiti, eventualmente negoziata dal comune, comporta sia l'allungamento del periodo di ammortamento che la riduzione delle quote di capitale che devono essere rimborsate annualmente agli istituti mutuatari. La quota interessi che l'ente dovrà complessivamente pagare, proprio per effetto dell'aumento della durata del prestito, tenderà invece a crescere in modo significativo. Al minor onere di competenza dell'esercizio in cui si effettua l'operazione si contrappone, in questo caso, un aumento del costo totale del prestito restituito. Con queste premesse, il beneficio che l'ente avrebbe avuto a partire dalla data di estinzione del mutuo originariamente contratto, dovuto al venire meno dell'obbligo di stanziare nel bilancio le quote di capitale e interesse, viene così spostato nel tempo. Ne consegue che la curva dell'indebitamento decrescerà in misura minore, o crescerà in misura superiore, rispetto alla situazione che si sarebbe verificata se non fosse stato deliberato il consolidamento.

L'analisi conclusiva (quarta tabella) mostrerà infine il valore globale dell'indebitamento alla fine di ogni anno, dove il valore assoluto del ricorso al credito assumerà un'importanza tutta particolare. Mentre i quadri che descrivono la dinamica dell'indebitamento davano infatti la misura del tipo di politica adottata dal comune nel finanziamento degli investimenti, il prospetto sull'indebitamento globale indica invece quale sia l'ammontare complessivo del capitale mutuato. Questo importo, che andrà restituito nel corso degli anni futuri, denota un maggiore o minor grado di rigidità delle finanze comunali di parte corrente, in un'ottica finanziaria che è di medio e lungo periodo.

Nella tabella seguente si evidenziano i mutui in essere al 31.12.2019.

Posizione	Data di scadenza	Debito residuo
4382230/00	31 dicembre 2022	40.103,93
4429021/00	31 dicembre 2024	28.751,36
4471309/00	31 dicembre 2023	36.738,46
4514077/00	31 dicembre 2028	124.913,39
Debito residuo al 31 dicembre		230.507,14

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Debito Residuo	487.540,43	421.244,31	358.637,84	292.785,40	249.608,99
Nuovi prestiti					
Rate rimborsate	66.296,12	62.606,47	65.852,44	43.176,41	19.101,85
Estinzione anticipata					
Altre variazioni +/-					
Totale fine anno	421.244,31	358.637,84	292.785,40	249.608,99	230.507,14

I dati corrispondono all'estratto conto della Cassa Depositi e Prestiti e con i valori iscritti nello stato patrimoniale.

Il D.L. del 17/03/2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020 all'art. 112 stabilisce che "Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".

Di fatto per l'anno 2021 vengono rinviate quote capitale di ammortamento mutui per importi di € 19.508,12 ed € 6.708,24 rispettivamente all'anno 2022 e all'anno 2024. Nello specifico viene spostata la scadenza delle rate di ammortamento dei mutui delle seguenti posizioni: 4382230/00 e 4429021/00.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi registrano la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri Finanziari	23.093,73	19.652,09	16.406,12	13.343,07	11.201,27
Quota Capitale	66.296,12	62.606,47	65.852,44	43.176,41	19.101,85
Totale	89.389,84	82.258,56	82.258,56	56.519,48	30.303,12

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL					
Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Limite %	1,77	1,44	1,01	0,75	0,70

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

Il rendiconto della gestione è l'ultimo momento importante per la valutazione di congruità fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

Tale controllo si effettua tramite una puntuale verifica delle singole poste di bilancio d'entrata e sulla capacità dell'Ente di perfezionare tali risorse tramite gli incassi.

La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2016. La quantificazione del fondo è disposta previa:

- a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
- b) individuazione del grado di analisi;
- c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
 - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
 - media semplice dei rapporti annui;
 - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni nel primo triennio;

d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede *“in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
 + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Il metodo sopra posto è volto a standardizzare il computo del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione a fine esercizio al fine di semplificarne il computo.

Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.

Il responsabile finanziario ha, pertanto, utilizzato il metodo ordinario, utilizzando il criterio della media semplice, che ha portato, come di seguito evidenziato, la valorizzazione di detto fondo in euro 54.160,65 quale prodotto tra i crediti oggetto d'analisi e la percentuale di svalutazione ottenuta dal reciproco della media semplice dei quozienti valorizzanti la capacità d'incasso dell'Ente.

Lo stesso metodo ordinario è stato utilizzato anche in fase di calcolo del FCDE relativo al rendiconto finanziario dell'esercizio 2019.

Tale posta totale dovrà trovare allocazione per l'intero importo, quale accantonamento, nel risultato d'amministrazione scaturente dal rendiconto.

Il legislatore delegato individua, quale allegato al rendiconto di gestione, un prospetto comprovante il calcolo del richiamato fondo, di cui si riportano i dati nella tabella sottostante.

Rispetto al rendiconto 2019, in cui l'accantonamento a FDCE ammonta a euro 29.434,68, si può dire che il predetto ha avuto un andamento crescente dovuto soprattutto al fatto che i ruoli Tari sono stati emessi negli ultimi mesi dell'anno, generando, pertanto, un residuo attivo il cui incasso avviene nell'anno successivo.

	Esercizio 2020	Esercizi Precedenti	Totale	Importo minimo	FCDE	% SU Titolo
ENTRATE TRIBUTARIE	49.036,17	57.094,05	106.130,22	54.160,65	54.160,65	51,03
TRASFERIMENTI	20.000,00	42.150,50	62.150,50	-	-	-
ENTRATE DA BENI/SERVIZI	27.893,37	16.864,17	44.757,54	-	-	-
TITOLO IV	574.637,17	132.915,54	707.552,71	-	-	-
TOTALE GENERALE	671.566,71	294.024,26	920.590,97	54.160,65	54.160,65	5,88
<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</i>	574.637,17	132.915,54	707.552,71			
<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</i>	96.929,54	116.108,72	213.038,26	54.160,65	54.160,65	25,42

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Elemento informativo essenziale è il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Tale posta contabile ha il compito di permettere il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo delle spese reimputate in futuro che trovano finanziamento dal passato.

Il fondo assolve anche un importante compito informativo rappresentando il disallineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse ed il loro pieno utilizzo con la necessaria ricaduta d'utilità sul territorio amministrato.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata dell'importo complessivo di € 1.690.023,78, nello specifico € 61.275,61 per la parte corrente ed € 1.628.748,17 per la parte capitale, ovvero quello risultante alla data del 31 dicembre 2019.

Il punto 5.4 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Durante l'esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi successivi a quelli di imputazione delle relative spese.

Nella tabella seguente si evince la composizione del fondo pluriennale vincolato iniziale al 31.12.2020, gli impegni relativi all'esercizio 2020 e gli importi reimputati agli esercizi successivi mediante variazione di esigibilità ai sensi del sopra menzionato principio contabile:

Missione	Descrizione	Importo iniziale	Importo impegnato nel 2020	Importo rinviato agli anni successivi
1	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	483.701022	618.862,54	940.077,26
4	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	270.018,58	14.610,65	48.146,07
6	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	168.313,61	0,00	3.121,92
8	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	128.908,00	72.000,00	200.908,00
9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	240.000,00	0,00	237.150,15
10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	333.226,64	293.209,58	370.726,33
12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	2.400,00	235.070,08	237.470,08
15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	63.455,73	80.000,00	143.455,73
TOTALE		1.690.023,78	1.313.752,85	2.181.055,54

3 - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Nel corso dell'anno 2020 si sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di competenza e cassa raggruppate per organi atti alla loro approvazione:

Deliberazioni del Consiglio comunale

N.	DATA	OGGETTO
5	19/05/2020	Variazione al bilancio di previsione (art. 175, c. 2, Tuel). Applicazione quota vincolata dell'avanzo di amministrazione
7	03/06/2020	Variazione al bilancio di previsione (art. 175, comma 2, del Tuel). Applicazione quota vincolata dell'avanzo di amministrazione
18	06/07/2020	Variazione al bilancio di previsione competenza del Consiglio (art. 175, c. 2, Tuel)
20	29/07/2020	Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000
23	01/09/2020	Variazione al bilancio di previsione (art. 175, comma 2, del Tuel). Applicazione quota vincolata dell'avanzo di amministrazione
26	22/09/2020	Variazione al bilancio di previsione (art. 175, comma 2, del Tuel) Applicazione quota libera dell'avanzo di amministrazione

Deliberazioni della Giunta comunale

N.	DATA	OGGETTO
8	29/01/2020	Approvazione avanzo di amministrazione presunto 2019 e determinazione quote vincolate. Applicazione di quota di avanzo di amministrazione vincolato al bilancio di previsione 2020-2022
27	01/04/2020	Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 (art. 175, comma 4, del Tuel)
31	15/04/2020	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011
100	21/10/2020	Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 (art. 175, comma 4, del Tuel)
114	25/11/2020	Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 (art. 175, comma 4, del Tuel)
126	10/12/2020	Bilancio di previsione 2020/2022. Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis)
149	30/12/2020	Fondo per funzioni fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. Variazione al bilancio di previsione

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.	DATA	OGGETTO
----	------	---------

194	31/07/2020	Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. E), del Tuel
277	16/10/2020	Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. E), del Tuel
294	30/10/2020	Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. c), e dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel

4 - SALDO DI CASSA ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

La gestione monetaria per l'esercizio finanziario 2020 ha portato le seguenti risultanze:

2020		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.744.680,72
RISCOSSIONI	(+)	137.480,77	1.961.604,12	2.099.084,89
PAGAMENTI	(-)	472.447,91	2.056.946,53	2.529.394,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.314.371,17

Il confronto con il sistema SIOPE si è concluso come di seguito riportato:

Entrata	Dati Siope	Dati contabilità	Differenza
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE	274.568,72	274.568,72	0,00
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.193.376,34	1.193.376,34	0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	131.495,98	131.495,98	0,00
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	196.301,08	196.301,08	0,00
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	/	/	/
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	303.343,06	303.343,06	0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00	0,00
TOTALE INCASSI	2.099.084,89	2.099.084,89	0,00

Spese	Dati Siope	Dati contabilità	Differenza
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	1.396.752,73	1.396.752,73	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	848.867,57	848.867,57	0,00
TITOLO 4: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	19.101,85	19.101,85	0,00
TITOLO 7: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	264.672,29	264.672,29	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI	2.529.394,44	2.529.394,44	0,00

I dati tratti dalla contabilità dell'ente sono equivalenti con la contabilità Siope con riferimento al totale degli incassi e dei pagamenti.

Collegato alla gestione dell'anticipazione di tesoreria risulta essere la quantificazione a fine esercizio dei fondi a natura vincolata nati dalla somma algebrica tra gli incassi legati a fonti di finanziamento vincolate (mutui, trasferimenti statali, trasferimenti regionali, trasferimenti provinciali, trasferimenti europei) ed i relativi pagamenti delle opere pubbliche da essi finanziati.

I fondi a natura vincolata al 31 dicembre 2020: euro 1.270.796,92

Il fondo di cassa finale dell'Ente presenta una dotazione di € 4.314.371,17.

L'andamento dell'ultimo quinquennio è il seguente:

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa al 1 gennaio	2.999.342,72	3.175.113,27	3.177.832,53	4.163.846,82	4.744.680,72
Fondo cassa al 31 dicembre	3.175.113,27	3.177.832,53	4.163.846,82	4.744.680,72	4.314.371,17
Anticipazione Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel periodo in esame l'ente non ha ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

La composizione del fondo di cassa, ripartita per tipologia di vincolo, è la seguente:

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa al 31 dicembre	3.175.113,27	3.177.832,53	4.163.846,82	4.744.680,72	4.314.371,17
Di cui vincolato	2.362.689,22	2.098.811,28	1.859.020,44	1.732.355,40	1.270.796,92
Di cui libero	812.424,05	1.079.021,25	2.304.826,38	3.012.325,32	3.043.574,25

5 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA PREVISIONALI E DEFINITIVI

Dall'analisi degli scostamenti tra i dati di previsione e quelli definitivi ottenuti ex-post al termine della gestione, comprensivo delle variazioni intercorse nel corso dell'esercizio, si traggono importanti considerazioni circa la capacità della struttura dell'Ente di realizzare quanto previsto.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, per l'entrata e per la spesa, gli importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, quindi, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute). Si precisa che nella tabella non viene considerato l'avanzo applicato tanto al bilancio corrente quanto a quello investimenti:

Confronto tra previsioni e accertamenti	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	%
Bilancio corrente	1.642.851,94	1.861.747,50	1.597.784,89	85,82
Bilancio investimenti	1.895.905,28	1.951.886,28	732.093,25	37,51
Bilancio movimento fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilancio di terzi	312.500,00	437.500,00	303.452,69	69,36
TOTALE	3.851.257,22	4.251.133,78	2.633.330,83	61,94

Confronto tra previsioni e impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	%
Bilancio corrente	1.582.533,63	1.862.704,80	1.507.206,96	80,91
Bilancio investimenti	1.910.905,38	4.444.883,92	3.187.351,48	71,71
Bilancio movimento fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilancio di terzi	312.500,00	437.500,00	303.452,69	69,36
TOTALE	3.805.939,01	6.745.088,72	4.998.011,13	74,10

6 - L'ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE

Per quanto concerne i diritti reali di godimento, il Comune non ha concesso diritti di superficie a fronte di strumenti urbanistici attuativi.

7 e 8 - ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI e PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE

A fini esaustivi si propongono i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” quali i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di

- settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Comune ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2020, nelle seguenti società di capitali:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta	Misura partecipazione indiretta	Misura partecipazione totale
ABBANO S.P.A.	02934390929	0,0084611	/	0,0084611

9 - GLI ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente, non ha attivi contratti di strumenti derivati per l'esercizio 2020.

10 - ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

L'Ente, per l'esercizio 2020, non ha prestato garanzie a favore di Enti o di altri soggetti.

11 - ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVENTI

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunali ed agli appositi capitoli d'entrata titolo III riportanti le entrate accertate e riscosse, nonché a quanto pubblicato al seguente indirizzo internet: <http://www.comune.atzara.nu.it/>

12 – RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALE

Dall'anno 2014 il d.l. n. 90 dello stesso anno (convertito in legge n. 114/2014) ha modificato la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, stabilendo:

1. per gli enti soggetti al patto di stabilità, che il tetto di riferimento è costituito dalla media delle spese sostenute nel triennio 2011-2013;

2. l'abrogazione del divieto, contenuto nell'articolo 76, comma 7, del d.l. n. 78/2010, di procedere ad assunzioni di personale nel caso di superamento dell'incidenza del 50% della spesa di personale sulle spese correnti;
3. la modifica dei limiti del *turn-over*; (25% delle cessazioni dell'anno precedente. In deroga per il 2016 se la spesa di personale è inferiore al 25% della spesa corrente copertura al 100%);
4. la modifica dei limiti di spesa (dal 50% al 100% della spesa sostenuta nel 2009) per il personale a tempo determinato, limitatamente agli enti locali che rispettano i limiti di spesa previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.

Si attesta che la spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge n. 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. n. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. n. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge n. 208/2015, comma 562 della Legge n. 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 376.985,82;
- il limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
- l'art.40 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. n. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2020, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. n. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge n. 296/2006.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 357.260,40	€ 345.612,94
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102	€ 25.084,40	€ 25.965,75
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio precedente		
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Totale spese di personale (A)	€ 382.344,80	€ 371.578,69
(-) Componenti escluse (B)	€ 5.358,98	€ 53.662,11
(-) Altre componenti escluse:		€ 4.549,70
<i>di cui rinnovi contrattuali</i>		€ 0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 376.985,82	€ 313.366,88
<small>(ex art 1, comma 557, legge n. 296/2006, ovvero comma 562 in riferimento agli enti non soggetti al patto)</small>		

13 - ALTRE INFORMAZIONI

I SERVIZI EROGATI

Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il soddisfacimento della domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell'utente, assume un'importanza davvero rilevante. Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a rilevanza economica ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di questo genere di prestazioni.

Dal punto di vista economico, infatti:

- In linea di massima e con rare eccezioni, il servizio a rilevanza economica tende ad autofinanziarsi e quindi opera quanto meno in pareggio, o produce addirittura utili;
- A differenza del precedente, il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate dagli utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie del comune, oppure concesse da altri enti pubblici;
- Il servizio istituzionale, proprio perchè si è in presenza di una prestazione di natura di stretta spettanza del comune (attività istituzionale), viene erogato a titolo gratuito ed è di solito oggetto di finanziamento diretto o indiretto da parte dello Stato o della regione di appartenenza.

Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece:

- I servizi a rilevanza economica sono interessati da norme giuridiche e finanziarie che riguardano prevalentemente la specifica area d'intervento di questa attività, in un'ottica che di solito cerca di contenere il possibile impatto negativo di questi servizi gestiti da un ente pubblico sulla libera concorrenza di mercato;

- Diversamente dai precedenti, i servizi a domanda individuale sono invece molto spesso sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo;
- I servizi istituzionali, proprio per la loro specifica natura di servizi spesso definiti come "essenziali" per la collettività, sono soggetti a particolari norme previste dal regime di finanza locale che tende ad ancorare, tali prestazioni, all'entità dei trasferimenti attribuiti dallo Stato all'ente territoriale. I fondi statali erogati con regolarità e cadenza annuale, infatti, devono almeno tendere al finanziamento delle prestazioni essenziali erogate dal comune ai propri cittadini.

Il legislatore è intervenuto ripetutamente in materia tariffaria. Come punto di partenza, "la legge assicura (..) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo (..) delle tariffe", stabilendo inoltre che "a ciascun ente spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza" (D.Lgs.267/00, art.149/3-8). Sempre con direttive generali, il legislatore precisa che "(..) i comuni (..) sono tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico" (Legge 51/82, art.3).

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, gli enti "(..) sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale (..) che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate" (Legge 131/83, art.6).

La legislazione sui servizi istituzionali contiene invece norme di indirizzo generale. È stabilito, infatti, che "le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili (..)" (D.Lgs.267/00, art.149/7). Di conseguenza, una quota del contributo ordinario destinato annualmente ai comuni è ripartita dallo Stato secondo parametri ambientali che tengono conto anche della presenza dei servizi indispensabili (simili ai servizi istituzionali) o dei servizi maggiormente diffusi nel territorio. I servizi indispensabili vengono definiti dal legislatore statale come quelle attività "(..) che

rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità" (D.Lgs.504/92, art.37).

Nei capitoli successivi sono riportati i bilanci dei servizi erogati dall'ente, solo per la componente a domanda individuale. A lato di ogni singola prestazione è indicato il grado di copertura del medesimo servizio, come differenza tra i costi ed i ricavi imputabili a quella particolare attività che è organizzata dal comune, e poi direttamente fornita al cittadino.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito. Nel capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che riguardano questa categoria di prestazioni.

Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento nel tempo dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a domanda individuale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

	ENTRATE	SPESE	RISULTATO
Asili nido			0,00
Impianti sportivi			0,00
Mense	1.920,00	12.223,29	-10.303,29
Alberghi, case di riposo e di ricovero			0,00
Colonie e soggiorni stagionali, stab. termali			0,00
Servizi turistici diversi			0,00
Teatri			0,00
Musei, gallerie e mostre	592,50	75.353,24	-74.760,74
Servizi funebri e cimiteriali			0,00
Uso di locali non istituzionali			0,00
Parcheggi custoditi e parchimetri			0,00
Totale	2.512,50	87.576,53	-85.064,03

14 – ELEMENTI RICHIESTI DALL’ART. 230 TUEL – SITUAZIONE PATRIMONIALE

REDATA CON MODALITÀ SEMPLIFICATE

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica.

La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell’Ente (art. 230, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

I commi 2 ter e 2 quater dell’articolo 57, introdotti nel corso dell’esame in Commissione del D.L. n. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la contabilità economico patrimoniale, attraverso la modifica dell’art. 232 del TUEL.

Il Comune di Atzara si avvale della facoltà, prevista dall’articolo 232 del TUEL, di non adottare la contabilità economico patrimoniale, e pertanto si allega al rendiconto 2020 uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre.

15 - DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

16 - INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI

L’articolo 41 del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, al comma 1, prevede che: “A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei

pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati”.

In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]”;

Il Comune di Atzara, nel corso del 2020, ha registrato un indice di tempestività dei pagamenti pari a - 9,19.

Si da atto che l'adozione, da parte dell'ufficio finanziario, delle misure atte ad una regolarizzazione e contabilizzazione corretta delle fatture ha portato a un miglioramento netto della situazione visto l'indice dell'esercizio 2018 che ammontava a 39,34, e quello dell'esercizio 2019 pari a 7,99.

Esso è stato pubblicato nella sezione amministrazione trasparente>pagamenti> indicatore di tempestività dei pagamenti alla pagina:

<http://www.comune.atzara.nu.it/www/Sinistra/AmministrazioneTrasparente/PagamentiAmministrazione/IndicatoreTempestivitaPagamenti/>.

Il tempo medio di pagamento delle fatture è pari a 22 giorni.

Di seguito la tabella con la suddivisione delle fatture per tempo di pagamento:



Tempo medio pagamento fatture


COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 202

Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	19	109	20	88	17	61	58	33	48	55	46	58	612	87,80
2 - Entro 45 giorni	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1,15
3 - Entro 60 giorni	0	0	1	34	0	0	0	0	3	0	0	0	38	5,45
4 - Entro 90 giorni	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	0	0	17	2,44
5 - Entro 120 giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 - Entro 150 giorni	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	6	0,86
7 - Oltre 150 giorni	0	4	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	16	2,30

Tempo medio di pagamento: 22 gg



Per ogni ulteriore necessità informativa si demanda alla proposta di deliberazione ed ai suoi allegati.